



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE MOLISE

VIA ALCIDE DE GASPERI - 86025 RIPALIMOSANI (CB)

TELEFONO: 0874 390301 FAX: 0874 390319

Sito Internet: www.lnd.it

e-mail: crln.molise01@figc.it pec figc.molise@pec.it



Stagione Sportiva 2019 – 2020

COMUNICATO UFFICIALE N° 104

Del 11 Giugno 2020

SOCIETÀ CALCISTICHE: NORME GENERALI AFFILIAZIONI – FUSIONI – SCISSIONI CAMBI DENOMINAZIONE SOCIALE CAMBI SEDE SOCIALE CAMBI DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE

Sommario

RIPRESA DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE: PUBBLICATO IL PROTOCOLLO ATTUATIVO PER IL CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO	2821
1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.	2822
A. COMUNICATI UFFICIALI S.S. 2019/2020	2822
B. CIRCOLARI S.S. 2020/2021	2822
C. LE SOCIETÀ' CALCISTICHE - NORME GENERALI	2823
C.1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. – STAGIONE SPORTIVA 2020/2021	2823
C.2. DOMANDE PER CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBIO SEDE – CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE – FUSIONE TRA SOCIETÀ' – SCISSIONI – CONFERIMENTI D'AZIENDA - NORME GENERALI	2824
C.2.1. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE	2825
C.2.2. CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (PER LE SOCIETÀ' CHE HANNO GIÀ' ADEGUATO LO STATUTO ALLE NUOVE NORMATIVE)	2826
C.2.3. CAMBI DI SEDE SOCIALE	2826
C.2.4. CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE	2827
C.2.5. FUSIONI TRA SOCIETÀ'	2827
C.2.6. SCISSIONI DI SOCIETÀ'	2828
C.2.7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE	2828
C.2.8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON, A SOCIETÀ DI CAPITALI	2828
D. NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.	2829

Ripresa delle attività sportive: pubblicato il protocollo attuativo per il calcio giovanile e dilettantistico

Pubblicato oggi dalla FIGC e dal Settore Giovanile e Scolastico l'atteso protocollo attuativo per la graduale ripresa del calcio giovanile e dilettantistico. Il documento, predisposto dal SGS e dalla Commissione Medica della Federazione Italiana Giuoco Calcio, fa riferimento all'attuale quadro normativo e a quanto finora indicato dalle Autorità, dalle Istituzioni e dalle strutture competenti e, nell'ambito della propria competenza, dispone le norme per tutelare la salute degli atleti, dei gestori degli impianti e di tutti coloro che, a qualunque titolo, frequentano i siti in cui si svolgono l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere.

Il protocollo, che rappresenta anche fonte di informazione e formazione al fine di ridurre per quanto possibile il rischio di contagio e trasmissione del virus SARS-COV-2, compatibilmente con lo svolgimento delle attività specifiche del calcio nelle sue varie declinazioni (come calcio a cinque e beach soccer), intende pertanto fornire le indicazioni tecnico-organizzative e sanitarie per una graduale ripresa in condizione di sicurezza delle attività di base e degli allenamenti del Calcio Giovanile e Dilettantistico, relativamente ad ogni componente, categoria e settore.

Il protocollo si rivolge alle Società sportive affiliate che svolgono attività di base (promozionale, ludica, didattica) Giovanile e Dilettantistica e che gestiscono e utilizzano impianti e strutture sportive; agli Operatori Sportivi (atleti, allenatori, istruttori, dirigenti, medici e altri collaboratori); a genitori o tutori legali degli atleti minori, accompagnatori di atleti disabili.

Nel contesto generale di riavvio dell'attività sportiva in fase pandemica, è opportuno che il Medico competente, ove nominato, collabori con il gestore del sito sportivo/rappresentante dell'organizzazione sportiva (Società sportiva) nella attuazione delle misure di prevenzione e protezione previste dalle Linee Guida e dai Protocolli applicativi di riferimento.

Nei casi in cui l'organizzazione sportiva/Società sportiva non abbia incaricato un Medico competente o un Medico Sociale dovrà, in ogni caso, attenersi al presente Protocollo incaricando una persona di riferimento (Tecnico Responsabile, Dirigente) per il rispetto e il controllo delle misure attuative (Delegato per l'attuazione del Protocollo), il quale dovrà comunque operare in collaborazione con un proprio Medico di riferimento.

[PROTOCOLLO ATTUATIVO CALCIO GIOVANILE E DILETTANTISTICO.pdf \(pdf, 5.25 MB\)](#)

1. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

A. COMUNICATI UFFICIALI S.S. 2019/2020

Comunicato ufficiale n. 291 LND	Finanziamenti dei Credito Sportivo
Comunicato ufficiale n. 294 LND	cu n.185/A FIGC - Proroga provvedimento di sospensione termini C.G.S. fino al 3 Maggio 2020
Comunicato ufficiale n. 296 LND	Norme Sportive Antidoping 1-2020
Comunicato ufficiale n. 299 LND	Proroga provvedimento sospensione termini del Codice di Giustizia Sportiva
Comunicato ufficiale n. 303 LND	Determinazioni federali su Campionati dilettantistici 2019-2020
Comunicato ufficiale n. 306 LND	Modifica artt. 52 e 142 Codice di Giustizia Sportiva
Comunicato ufficiale n. 307 LND	Modifiche ai Principi Informatori degli Statuti e dei Regolamenti delle Leghe
Comunicato ufficiale n. 308 LND	Termini accordi preliminari e variazioni tesseramento Giovani di Serie
Comunicato ufficiale n. 311 LND	Commissione Accordi Economici, errata corregge al C.U. 141 del 23-10-2019
Comunicato ufficiale n. 312 LND	cu n.211/A FIGC - Integrazioni organico Collaboratori Procura Federale
Comunicato ufficiale n. 313 LND	C.U. n. 213/A FIGC, disposizioni in deroga agli artt. 18 e 20 delle N.O.I.F., per la stagione sportiva 2020/2021, per le Società dilettantistiche e SGS
Comunicato ufficiale n. 314 LND	C.U. n. 214/A FIGC, modalità di conclusione e di definizione degli esiti della stagione sportiva 2019/2020 dei Campionati organizzati dalla L.N.D.
Comunicato ufficiale n. 315 LND	cu n.217/A FIGC - Deroga art. 94ter N.O.I.F.

B. CIRCOLARI S.S. 2020/2021

Circolare n. 57 LND	Circolare n. 14 - 2020 Centro Studi Tributarì LND: D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, cd. "Rilancio"
Circolare n. 58 LND	Circolare n. 15 - 2020 Centro Studi Tributarì LND: Versamento Irap – Bilancio al 30 Giugno 2020
Circolare n. 59 LND	Circolare n. 16 - 2020 Centro Studi Tributarì LND: D.L. n. 34 del 19 maggio 2020 – ulteriori chiarimenti
Circolare n. 60 LND	Circolare n. 17 - 2020 Centro Studi Tributarì LND: Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo – Art. 28 del D.L. n. 34/2020 – Chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate – Istituzione del Codice Tributo per la compensazione con Modello F 24 –

C. LE SOCIETÀ' CALCISTICHE - NORME GENERALI

C.1. DOMANDE DI AFFILIAZIONE ALLA F.I.G.C. – Stagione Sportiva 2020/2021

(TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.MOLISE O ALLE DELEGAZIONI PROVINCIALI: DA MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020 FINO AL TERMINE INDICATO PER LA CHIUSURA DELLE ISCRIZIONI AI CAMPIONATI DI SECONDA CATEGORIA, DI CALCIO A CINQUE, DI CALCIO FEMMINILE E DELLE ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO.

Le società di nuova costituzione, che intendono partecipare ai Campionati Organizzati dal Comitato Regionale Molise della F.I.G.C., dovranno necessariamente affiliarsi alla F.I.G.C. ai sensi dell'Art. 15 delle N.O.I.F..

La domanda di affiliazione deve essere prodotta:

- utilizzando sempre l'apposito modulo federale, in triplice copia, in vigore per la stagione sportiva 2020/2021;
- tutte le copie debbono essere leggibili e debitamente compilate, con particolare riferimento agli indirizzi della sede sociale e della corrispondenza (C.A.P. compresi);
- su ciascuna delle tre copie va apposto, in originale, il timbro sociale che deve riportare esattamente la denominazione sociale corrispondente a quella dell'atto costitutivo e dello statuto.

La domanda di affiliazione deve essere corredata, inoltre, dalla seguente documentazione:

- Atto costitutivo della società;
- Statuto Sociale;
- Dichiarazione attestante la disponibilità di un campo regolamentare (vedasi art. 19 N.O.I.F.);
- Dichiarazione di eventuale attività svolta nella stagione precedente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica;
- Tassa di affiliazione;

La tipologia **deve** normalmente precedere la denominazione che deve **essere adeguata ai sensi dell'Art. 90, commi 18 e 18 ter, Legge 289/2002 (come modificato dalla Legge 128/2004):**

- A.S.D. = Associazione Sportiva Dilettantistica
- A.C.D. = Associazione Calcio Dilettantistica
- S.S.D. = Società Sportiva Dilettantistica
- G.S.D. = Gruppo Sportivo Dilettantistico
- S.C.D. = Società Calcio Dilettantistica
- C.S.D. = Centro Sportivo Dilettantistico
- F.C.D. = Football Club Dilettantistico
- A.P.D. = Associazione Polisportiva Dilettantistica
- U.P.D. = Unione Polisportiva Dilettantistica
- U.S.D. = Unione Sportiva Dilettantistica
- POL.D. = Polisportiva Dilettantistica

La tipologia della Società, (come sopra riportata), va **sempre** indicata, ai sensi della su citata normativa.

- La denominazione non può superare le 25 lettere, compresi gli spazi;
- Non possono essere ammesse denominazioni con 25 lettere senza spazi;
- Le denominazioni che superano le 25 lettere sono ammesse in via eccezionale e solo in caso di compatibile riduzione a 25 lettere;
- Agli effetti della compatibilità delle denominazioni, stante la necessità di diversificare le denominazioni stesse delle Società, **l'esistenza di altra Società con identica o simile denominazione comporta per la Società affilianda, l'inserimento di una aggettivazione che deve sempre precedere la denominazione (cfr. art. 17, comma 1, N.O.I.F.);**

- Le pratiche di affiliazione non rispondenti ai sopra indicati requisiti verranno respinte e restituite ai Comitati Regionali per l'eventuale regolarizzazione;
- Il nulla-osta sulla denominazione non deve intendersi quale ratifica della domanda di affiliazione che interverrà solo al momento dell'esame completo della documentazione.

Al riguardo si ritiene utile invitare le costituenti società a consultare lo scrivente Comitato sulla ammissibilità e sulla eventuale accettazione della denominazione che si intende adottare. prima di procedere a stilare tutta la documentazione relativa all'affiliazione alla FIGC e PRIMA DI REGISTRARE sia l'ATTO COSTITUTIVO sia lo STATUTO SOCIALE presso l'Agenzia delle Entrate e prima di RICHIEDERE IL RILASCIO del relativo CODICE FISCALE.

- **Esempi di alcune denominazioni non compatibili :**
- “**SCUOLA CALCIO**”, non è denominazione trattandosi di un riconoscimento ufficiale che deve essere rilasciato dal Settore Giovanile e Scolastico alle Società che svolgono attività giovanile nelle categorie di base, affiliate da almeno due stagioni sportive alla F.I.G.C. e che sono in possesso di determinati requisiti;
- “**NUOVA**”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “NUOVA XXXX”);
- “**RINASCITA**”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “RINASCITA XXXX”);
- “**ANNO**”, qualora esista altra Società con identica denominazione (p.e. denominazione XXXX incompatibile con “2013XXXX”);
- **Denominazione di carattere esclusivamente propagandistico o pubblicitario;**
- **Denominazioni che riportano consonanti peraltro incomprensibili (p.e. EF XXXX; MFK XXXX; BSE XXXX; etc)**

Particolare esame sarà necessario, invece, per le denominazioni “GIOVANI XXXX” – “GIOVANILE XXXX” - “BOYS XXXX” – “JUNIOR XXXX” – per esistenza di altra società con identica denominazione “XXXX” che partecipa ai relativi campionati giovanili.

C.2. DOMANDE PER CAMBIO DENOMINAZIONE SOCIALE – CAMBIO SEDE – CAMBIO DENOMINAZIONE E SEDE SOCIALE – FUSIONE TRA SOCIETA’ – SCISSIONI – CONFERIMENTI D’AZIENDA - NORME GENERALI

TERMINI DI PRESENTAZIONE AL C.R.MOLISE: SPECIFICATI PER CIASCUNA VARIAZIONE

Alle società già affiliate alla F.I.G.C. è concessa l'opportunità di modificare, entro i termini stabiliti, sia la propria denominazione sociale, sia la sede e sia di richiedere la fusione con altra società. E' concessa, infine anche la possibilità di attuare delle scissioni societarie e dei conferimenti di azienda.

Le soprannominate domande di Cambio Denominazione Sociale, Cambio Sede Sociale, Cambio Denominazione e Sede Sociale, le Domande di Fusione, le Richieste di Scissione di Società e di Conferimenti di Azienda tra le Società **dovranno materialmente pervenire** allo scrivente Comitato entro e non oltre le date di seguito specificate per ciascuna delle variazioni sopra indicate.

Tale termine è improrogabile poiché lo scrivente Comitato dovrà vagliare attentamente le documentazioni esibite, esprimere il proprio parere, e farle pervenire alla Lega Nazionale Dilettanti entro i termini perentori fissati dalla medesima Lega, nel rispetto delle disposizioni emanate dalla FIGC.

Tutte le domande di variazioni societarie sopra elencate, il cui modello in triplice copia, in carta chimica autoricalcante, si può ritirare presso la Segreteria del Comitato e presso le

sedi delle Delegazioni Provinciali, dovranno necessariamente essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo (**originale**);
- statuto sociale (**con la nuova denominazione**);
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

In particolare, si richiama l'attenzione:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare il cambio i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dall'atto costitutivo (**originario**) e dal **nuovo** statuto sociale della Società;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società; l'esistenza di altra Società **con identica o simile denominazione comporta, per la Società interessata, l'inserimento di un'aggettivazione che deve sempre precedere e non seguire la denominazione**;
- per quanto attiene **alle sole Società appartenenti al Dipartimento Interregionale e al Dipartimento Calcio Femminile**, fatte salve le disposizioni generali in ordine all'applicazione dell'art. 17, delle N.O.I.F., è fatto obbligo di prevedere che la denominazione sociale, comunque formata, dovrà contenere l'indicazione del Comune di riferimento al quale si richiama la Società medesima. Pertanto, nella denominazione sociale risultante all'atto del mutamento, dovrà essere indicato, da parte della Società interessata, il nome del Comune, che deve corrispondere con quello dove ha sede la Società, utilizzando anche elementi che riconducano in maniera certa e chiara all'appartenenza territoriale del medesimo Comune. Ciò al fine di palesare nei segni di riconoscibilità e di trasparenza il carattere specifico di una Società (cfr. Circolare della L.N.D. n. 14 del 29 Novembre 2005);
- le delibere che vengono adottate dall'Assemblee delle Società inerenti la fusione e/o i cambi di denominazione e/o i cambi di sede e/o i cambi di denominazione e sede sociale e/o di scissione, etc. **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Al riguardo si ritiene utile invitare le costituite società a consultare lo scrivente Comitato sulla ammissibilità e sulla eventuale accettazione della denominazione che si intende adottare. prima di procedere a stilare tutta la documentazione relativa all'affiliazione alla FIGC e PRIMA DI REGISTRARE sia l'ATTO COSTITUTIVO sia lo STATUTO SOCIALE presso l'Agenzia delle Entrate e prima di RICHIEDERE IL RILASCIO del relativo CODICE FISCALE.

C.2.1. CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE

TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.MOLISE: ORE 19.00 - MARTEDÌ 30 GIUGNO 2020

Tutte le domande di **CAMBI DI DENOMINAZIONE SOCIALE**, il cui modello in triplice copia, in carta chimica autoricalcante, si può ritirare presso la Segreteria del Comitato e presso le sedi delle Delegazioni Provinciali, dovranno necessariamente essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo (**originale**);
- statuto sociale (**aggiornato con la nuova denominazione**);
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

le delibere delle Società inerenti i cambi di denominazione sociale **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

Le modalità ed i termini di presentazione sono gli stessi riportati al precedente paragrafo

C.2.2 CAMBIO DI DENOMINAZIONE SOCIALE (PER LE SOCIETA' CHE HANNO GIA' ADEGUATO LO STATUTO ALLE NUOVE NORMATIVE)

TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.MOLISE: ORE 19.00 - MARTEDI' 30 GIUGNO 2020

Si ritiene opportuno invitare le Società dipendenti dallo scrivente Comitato, che solitamente si sono già attivate ad adeguare il proprio Statuto Sociale alle nuove normative di Legge e che hanno già provveduto anche a registrarlo all'Ufficio del Registro, **a richiedere nei termini indicati** in epigrafe anche il **Cambio della Denominazione Sociale** risultante agli atti della F.I.G.C.

Per ottenere il cambio di denominazione sociale, le società che hanno già adeguato il proprio Statuto devono solo presentare i seguenti documenti:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei Soci nel corso della quale è stato approvato il nuovo Statuto Sociale;
- copia dello Statuto Sociale;
- copia dell'Atto Costitutivo;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.
- domanda per Cambio di Denominazione Sociale.

Al riguardo si ricorda che il modello della domanda per cambio di Denominazione Sociale, in triplice copia, in carta chimica autoriscaldante, si può ritirare presso la Segreteria del Comitato e presso le sedi delle Delegazioni Provinciali.

Nel contempo si ritiene utile invitare tutte quelle Società che ancora non hanno provveduto ad adeguare il proprio Statuto alle nuove disposizioni regolamentari, a farlo al più presto ed a provvedere anche a richiedere il Cambio di Denominazione Sociale.

Si ricorda che solo se si è provveduto ad adeguare il proprio Statuto Sociale si può godere dei benefici di legge previsti per le associazioni sportive e si può concorrere a richiedere i contributi concessi da Enti nazionali (CONI) e regionali (Regione, Province, Comunità Montane, ecc).

C.2.3. CAMBI DI SEDE SOCIALE

TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.MOLISE: ORE 19.00 - VENERDI' 10 LUGLIO 2020

Tutte le domande di **CAMBI DI SEDE SOCIALE**, il cui modello in triplice copia, in carta chimica autoriscaldante, si può ritirare presso la Segreteria del Comitato e presso le sedi delle Delegazioni Provinciali, dovranno **necessariamente** essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo (**originale**) e statuto sociale;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.
- le delibere delle Società inerenti i CAMBI DI SEDE SOCIALE **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

In deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF, per la S.S. 2020/2021, il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione sportiva, b) la società deve trasferirsi in comune confinante o anche in comune non confinante purché situato in un raggio di 20 km, nella stessa provincia, o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti.

Appare utile ricordare che non costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Le modalità ed i termini di presentazione sono gli stessi riportati al precedente paragrafo.

C.2.4. CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE

TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.MOLISE: ORE 19.00 - VENERDI' 10 LUGLIO 2020

Tutte le domande di **CAMBI DI DENOMINAZIONE E DI SEDE SOCIALE**, il cui modello in triplice copia, in carta chimica autoricalcante, si può ritirare presso la Segreteria del Comitato e presso le sedi delle Delegazioni Provinciali, dovranno **necessariamente** essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo (**originale**) e statuto sociale;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.
- le delibere delle Società inerenti i CAMBI DI DENOMINAZIONE e di SEDE SOCIALE **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

In deroga agli artt. 18 e 20 delle NOIF, per la S.S. 2020/2021, il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni: a) la società deve essere affiliata alla FIGC da almeno una stagione sportiva, b) la società deve trasferirsi in comune confinante o anche in comune non confinante purché situato in un raggio di 20 km, nella stessa provincia, o in provincia confinante, all'interno della stessa Regione; c) non si applica il vincolo del mancato trasferimento di sede nelle due stagioni sportive precedenti.

Appare utile ricordare che non costituisce cambio di sede la variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune.

Le modalità ed i termini di presentazione sono gli stessi riportati al precedente paragrafo.

C.2.5. FUSIONI TRA SOCIETA'

TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.MOLISE: ORE 19.00 - VENERDI' 10 LUGLIO 2020

Le domande di **FUSIONE** tra due o più Società, il cui modello in triplice copia, in carta chimica autoricalcante, si può ritirare presso la Segreteria del Comitato e presso le sedi delle Delegazioni Provinciali, dovranno **necessariamente** essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia autentica dei **verbali assembleari disgiunti** delle Società che hanno deliberato la fusione;
- copia autentica del **verbale assembleare congiunto** della Società sorta da fusione;
- atto costitutivo e statuto della Società sorta dalla fusione;
- elenco nominativo dei componenti del consiglio direttivo;
- le delibere delle Società richiedenti la **FUSIONE** (sia quelle **disgiunte**, sia quella **congiunta**) **debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.**

In particolare, si richiama l'attenzione sulle seguenti disposizioni:

- i verbali dovranno riguardare le **Assemblee generali dei soci**, non avendo titolo a deliberare la fusione i Consigli Direttivi o i Presidenti delle Società stesse;
- le domande dovranno essere **sempre** corredate dal nuovo Atto Costitutivo e dal nuovo Statuto Sociale della Società sorgente dalla fusione;
- la denominazione sociale dovrà essere comunque compatibile con quella di altre Società; l'**esistenza** di altra Società **con identica o simile denominazione** comporta, per la Società interessata, l'**inserimento di un'aggettivazione** che **deve sempre precedere** e non seguire la denominazione;
- **avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse.**

Le fusioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF e in base alle disposizioni in deroga riportate sul C.U. n. 313 della LND pubblicato il 10 giugno 2020.

Le modalità ed i termini di presentazione sono gli stessi riportati al precedente paragrafo.

C.2.6. SCISSIONI DI SOCIETA'

TERMINE DI PRESENTAZIONE AL C.R.MOLISE: ORE 19.00 - VENERDI' 10 LUGLIO 2020

In ambito dilettantistico, ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione, mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più Società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione. **Non è consentita la scissione della sola attività di Settore Giovanile e Scolastico.**

Le domande di scissione dovranno essere corredate da:

- copia autentica del verbale dell'Assemblea dei soci che ha deliberato la scissione;
- domanda di affiliazione per ogni altra Società che sorgerà dalla scissione, corredata da tutta la documentazione di rito (atto costitutivo, statuto sociale, disponibilità di campo sportivo, tassa di affiliazione);
- in caso di scissione di calcio a undici e calcio a cinque, elenco nominativo dei calciatori attribuiti alle Società oggetto di scissione;
- la delibera della società inerente la scissione **deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione della F.I.G.C.;**

Le scissioni sono consentite alle condizioni di cui all'art. 20 delle NOIF e in base alle disposizioni in deroga riportate sul C.U. n. 313 della LND pubblicato il 10 giugno 2020.

C.2.7. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI CAPITALI IN SOCIETÀ DI PERSONE

Per quanto attiene alla tempistica di tale trasformazione, tenuto conto che la medesima comporta un mutamento della denominazione sociale, si deve fare riferimento all'art. 17, delle N.O.I.F., che prevede che la richiesta di autorizzazione sia inoltrata entro il 30 Giugno 2020 antecedente l'inizio dell'attività agonistica.

Le richieste dovranno **necessariamente** essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo **(della società prima della trasformazione)**
- statuto sociale **(aggiornato con la nuova denominazione)**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

La procedura corretta della trasformazione da Società di capitali in Società di persone è disciplinata dall'art. 2500 *sexies* del Codice Civile. L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio.

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

C.2.8. TRASFORMAZIONE DA SOCIETÀ DI PERSONE, ASSOCIAZIONI RICONOSCIUTE O NON, A SOCIETÀ DI CAPITALI

Le Società di persone, le Associazioni riconosciute o non riconosciute, che intendono assumere la veste giuridica di Società di capitali devono far pervenire alla F.I.G.C., tramite la Lega Nazionale Dilettanti e il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (per Società e Associazioni di "puro Settore"), a partire dal termine dell'attività ufficiale annuale fino al 6 Luglio successivo, domanda per cambio di denominazione sociale (cfr. art. 17, N.O.I.F.), corredata dal verbale dell'assemblea che ha deliberato la trasformazione, peraltro incluso nell'atto notarile, adottata nel rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 2498 e segg. del Codice Civile, nonché dello Statuto Sociale con la nuova denominazione.

Le richieste dovranno **necessariamente** essere corredate dalla seguente documentazione:

- copia autentica del **verbale dell'Assemblea dei soci** che ha deliberato il cambio;
- atto costitutivo **(della società prima della trasformazione)**
- statuto sociale **(aggiornato con la nuova denominazione)**;
- elenco nominativo dei componenti gli organi direttivi.

L'atto di trasformazione deve essere redatto da Notaio

Trattandosi di trasformazione, non sussiste alcun problema in ordine al mantenimento del titolo sportivo, dell'anzianità e del numero di matricola, che restano inalterati.

Ottenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, le Società devono fornire immediata prova alla F.I.G.C.

D. NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Riguardo agli argomenti trattati nelle pagine precedenti si ritiene opportuno riportare, di seguito, in forma integrale, quanto disposto dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., e relative modifiche:

..... omissis

ART. 15

AFFILIAZIONE

1. Per ottenere l'affiliazione alla F.I.G.C. le società debbono inoltrare al Presidente Federale apposita domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dai seguenti documenti in copia autentica:
 - a) atto costitutivo e statuto sociale;
 - b) elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi;
 - c) dichiarazione di disponibilità di un idoneo campo di giuoco.
2. La domanda, accompagnata dalla tassa di affiliazione, deve essere inoltrata per il tramite del Comitato Regionale territorialmente competente che esprime sulla stessa il proprio parere.
3. La F.I.G.C., attraverso i propri comunicati ufficiali, fornisce notizia delle domande di affiliazione accolte.
4. Le società, costituite in S.p.A. o S.r.l., devono fornire alla F.I.G.C. prova della omologazione, una volta ottenuta la stessa dal Tribunale competente.
5. Le società affiliate alla F.I.G.C. si associano nelle Leghe e nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica in relazione alle funzioni demandate a tali enti dagli articoli 6 e 9 dello Statuto.
6. Le società devono provvedere annualmente al rinnovo della affiliazione all'atto della iscrizione al Campionato ed al versamento, ove previsto, della relativa tassa.
7. All'atto dell'affiliazione o del rinnovo annuale della stessa, le società costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata sono tenute ad inoltrare alla F.I.G.C. un estratto notarile del libro soci. Sono altresì tenute a comunicare, nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, ogni mutamento nella loro partecipazione. Nel caso in cui il capitale sia detenuto in tutto od in parte, direttamente o indirettamente, da società di capitali, la F.I.G.C. può richiedere, sempre nei limiti di cui al successivo comma 7 bis, alla propria affiliata la comunicazione dei documenti necessari alla identificazione delle persone fisiche che detengono, attraverso le suddette società, il capitale delle società affiliate.
7. bis Le società professionistiche con azioni quotate in borsa, avutane notizia, sono tenute a comunicare, entro le 48 ore, i mutamenti nella loro partecipazione quando questi superino il 2% del capitale sociale; le successive variazioni nelle partecipazioni devono essere comunicate entro 30 giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale. Qualora il capitale di dette società sia detenuto direttamente o indirettamente in misura superiore al 10% da società di capitali, la F.I.G.C. può chiedere alla propria affiliata la comunicazione dei documenti atti a identificare le persone fisiche che lo detengono.
8. L'inosservanza alle prescrizioni di cui al comma che precede comporta le sanzioni previste dall'art. 90 delle presenti norme.

ART. 16

DECADENZA E REVOCA DELLA AFFILIAZIONE

1. La decadenza e la revoca della affiliazione sono deliberate dal Presidente Federale.
2. Le società decadono dall'affiliazione alla F.I.G.C.:
 - a) se non prendono parte ovvero non portano a conclusione, a seguito di rinuncia od esclusione, l'attività ufficiale;
 - b) se non provvedono, nei termini previsti, al versamento della tassa di rinnovo dell'affiliazione e della tassa di partecipazione all'attività ufficiale.

Il Presidente Federale, sentita la Lega di competenza, può mantenere l'affiliazione della società ove ravvisi casi di forza maggiore o di particolare rilevanza, determinandone la collocazione negli organici dei campionati, sentito il Comitato o la Divisione interessata relativamente alle disponibilità di fatto esistenti negli stessi, e disponendo a tale fine, in casi eccezionali, l'ampliamento della composizione numerica di uno o più gironi in cui si articola la relativa attività.

3. La revoca dell'affiliazione di una società per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo può essere deliberata, a seconda della infrazione, anche su proposta della Co.Vi.So.C., dei Consigli Direttivi delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.
4. Costituiscono gravi infrazioni all'ordinamento sportivo:
 - a) la violazione dei fondamentali principi sportivi, quali la cessione o comunque i comportamenti intesi ad eludere il divieto di cessione del titolo sportivo;
 - b) la recidiva in illecito sportivo sanzionato a titolo di responsabilità diretta;
 - c) la reiterata morosità nei confronti di enti federali, società affiliate e tesserati;
 - d) le rilevanti violazioni alle norme deliberate dal Consiglio Federale.
5. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società ad avvenuta messa in liquidazione della stessa da parte del competente Tribunale, ai sensi dell'art. 13 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
6. Il presidente federale delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza.

Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua.

Nell'ipotesi in cui, ai sensi dell'art. 52 comma 3, il titolo sportivo della società in stato di insolvenza venga attribuito ad altra società prima della scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di iscrizione al Campionato successivo, gli effetti della revoca decorrono dalla data di assegnazione del titolo.

Norma transitoria

Per le dichiarazioni e/o accertamenti di insolvenza intervenuti prima della pubblicazione della modifica del comma 6, si applica la precedente disposizione.

7. Il Presidente della F.I.G.C. delibera la revoca della affiliazione della società in caso di liquidazione della società stessa ai sensi del codice civile.

ART. 16 BIS

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

1. Non sono ammesse partecipazioni o gestioni che determinino in capo al medesimo soggetto controlli diretti o indiretti in società appartenenti alla sfera professionistica o al campionato organizzato dal Comitato Interregionale.
2. Ai fini di cui al comma 1, un soggetto ha una posizione di controllo di una società o associazione sportiva quando allo stesso, ai suoi parenti o affini entro il quarto grado sono riconducibili, anche indirettamente, la maggioranza dei voti di organi decisionali ovvero un'influenza dominante in ragione di partecipazioni particolarmente qualificate o di particolari vincoli contrattuali.
3. L'inosservanza del divieto di cui al comma 1 costituisce illecito e comporta su deferimento della Procura Federale, l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva. L'avvio del procedimento disciplinare comporta la sospensione dei contributi federali, da revocarsi in caso di pronuncia definitiva, favorevole alle società. Permanendo l'inosservanza del divieto di cui al comma 1 alla scadenza del termine, annualmente fissato, per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato, le società oggetto di controllo non sono ammesse al Campionato di competenza e decadono dai contributi federali.
4. Non si dà luogo alle sanzioni di cui al comma 3, qualora il controllo derivi da successione mortis causa a titolo universale o particolare, o da altri fatti non riconducibili alla volontà dei soggetti interessati. Qualora sopravvengano, per i suddetti motivi, situazioni tali da determinare in capo al medesimo soggetto situazioni di controllo diretto o indiretto in società della medesima categoria, i soggetti interessati dovranno darne immediata comunicazione alla FIGC e porvi termine entro i 30 giorni successivi.

Disposizioni transitorie:

- A. I soggetti che, all'entrata in vigore della presente norma, si trovino in una situazione di cui al comma 2, hanno l'obbligo di darne immediata comunicazione alla FIGC e di adottare gli strumenti necessari ad assicurare il rispetto del disposto di cui al comma 1, entro i seguenti termini perentori:
 - 30 giugno 2007 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con una categoria di differenza;
 - 30 giugno 2009 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con due categorie di differenza;
 - 30 giugno 2011 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con tre categorie di differenza;
 - 30 giugno 2013 in ipotesi di controllo riguardante società che militano in campionati diversi e con quattro categorie di differenza.
- B. Nell'ipotesi di sopravvenuta compresenza nello stesso campionato di due o più società oggetto della comunicazione di cui alla lett. A), la FIGC assegna ai soggetti interessati un termine perentorio non superiore a 30 giorni, entro il quale dovrà darsi luogo alla cessazione della situazione di controllo.

L'inosservanza delle presenti disposizioni transitorie comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 16 bis, comma 3.

Art. 17

Denominazione sociale

1. La denominazione sociale risultante dall'atto di affiliazione è tutelata dalla F.I.G.C. secondo i principi della priorità e dell'ordinato andamento delle attività sportive.
2. Il mutamento di denominazione sociale delle società può essere autorizzato, sentito il parere della Lega competente o del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, dal Presidente della F.I.G.C. su istanza da inoltrare improrogabilmente entro il 15 luglio di ciascun anno; per le società associate alla Lega Nazionale Dilettanti tale termine è anticipato al 5 luglio. All'istanza vanno allegati in copia autentica, il verbale dell'Assemblea che ha deliberato il mutamento di denominazione, l'atto costitutivo, lo Statuto sociale e l'elenco nominativo dei componenti l'organo o gli organi direttivi. Non è ammessa l'integrale sostituzione della denominazione sociale con altra avente esclusivo carattere propagandistico o pubblicitario.
3. Per la lega Professionisti Serie C è ammessa l'integrazione della denominazione sociale con il nome dell'eventuale sponsor nel rispetto delle condizioni previste al riguardo nel regolamento di detta Lega.

ART. 18

SEDE SOCIALE

1. La sede sociale è quella indicata al momento della affiliazione.
2. Il trasferimento della sede di una società in altro Comune è approvato dal Presidente Federale. L'approvazione è condizione di efficacia del trasferimento di sede. La relativa delibera deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. La domanda di approvazione deve essere inoltrata al Presidente Federale con allegata la copia autentica del verbale della assemblea della società che ha deliberato il trasferimento di sede, lo statuto della società, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.
Le domande di approvazione dei trasferimenti di sede devono essere presentate, in ambito professionistico, entro il 15 luglio di ogni anno, in ambito dilettantistico, entro il 5 luglio di ogni anno.
4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande, sentita la Lega competente o la Divisione Calcio Femminile.
5. Il trasferimento di sede è consentito alle seguenti condizioni:
 - a) la società deve essere affiliata alla F.I.G.C. da almeno due stagioni sportive;
 - b) la società deve trasferirsi in Comune confinante, fatti salvi comprovati motivi di eccezionalità per società del settore professionistico;
 - c) la società, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbia trasferito la sede sociale in altro Comune e non sia stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

ART. 19

IMPIANTO SPORTIVO

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto della iscrizione al Campionato. L'impianto sportivo, dotato dei requisiti richiesti, deve essere ubicato nel Comune in cui le società hanno la propria sede sociale.

2. In ambito professionistico, l'utilizzo di un impianto sportivo ubicato in un Comune diverso, è regolato dalle norme sulle Licenze Nazionali, emanate annualmente dal Consiglio Federale.
3. In ambito professionistico, le Leghe, su richiesta delle società o d'ufficio, in situazioni eccezionali e di assoluta urgenza correlate alla singola gara, possono disporre secondo la rispettiva competenza e per fondati motivi, che le medesime società svolgano la loro attività in impianti diversi.
4. In ambito dilettantistico e di settore giovanile, su richiesta delle società, la L.N.D., i Comitati e le Divisioni, secondo la rispettiva competenza, possono autorizzare le medesime società, in via eccezionale e per fondati motivi, anche per situazioni di urgenza correlate alla singola gara, a svolgere la loro attività in impianti diversi e, per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile, necessariamente non al di fuori della Provincia in cui ha sede la società, ovvero in Comune confinante di Province e/o Regioni diverse. La Divisione Calcio a Cinque può autorizzare, in caso di mancanza di struttura idonea, le società che hanno l'obbligatorietà di giocare su campi coperti a svolgere la propria attività in impianti sportivi di province limitrofe, dotati di campi coperti.
5. In caso di mancato accoglimento dell'istanza di cui ai comma 3 e 4, le società possono chiedere il riesame della stessa:
 - al Consiglio Federale se sono società del settore professionistico;
 - al Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti se sono società del settore dilettantistico o di puro settore giovanile;
 - al Consiglio Direttivo della Divisione Calcio Femminile se sono società partecipanti ai Campionati Nazionali Femminili.
6. Salvo deroga, per quanto di competenza della Federazione, delle Leghe, dei Comitati e delle Divisioni, non può essere considerato nella disponibilità di una società un impianto sportivo che sia già a disposizione di altra.
7. In deroga a quanto previsto dal comma 1 le società della Divisione Calcio Femminile, sino al 30 giugno 2020, possono utilizzare impianti sportivi ubicati anche al di fuori del Comune in cui la società ha la sede sociale purché ubicati nella medesima regione o in province limitrofe a quella ove ha sede la società, ancorché di altra regione. Art. 20

ART. 20

FUSIONI – SCISSIONI – CONFERIMENTI D'AZIENDA

1. La fusione tra due o più società, la scissione di una società, il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società interamente posseduta dalla società conferente, effettuate nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e legislative, debbono essere approvate dal Presidente della F.I.G.C. In caso di scissione di una società o di conferimento dell'azienda sportiva in altra società interamente posseduta dalla società conferente, l'approvazione può essere concessa, a condizione che sia preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e sia garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.
2. L'approvazione è condizione di efficacia della fusione, della scissione o del conferimento d'azienda. Le delibere delle società inerenti la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda in conto capitale di una società controllata debbono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.
3. Le domande di approvazione debbono essere inoltrate al Presidente Federale con allegate le copie autentiche dei verbali delle assemblee e di ogni altro organo delle società che hanno deliberato la fusione, la scissione o il conferimento dell'azienda sportiva, i progetti o gli atti di fusione, scissione o conferimento di azienda con le relazioni peritali, l'atto costitutivo e lo statuto della società che prosegue l'attività sportiva a seguito della fusione, della scissione o del conferimento dell'azienda sportiva, nonché l'elenco nominativo dei componenti degli organi direttivi ed ogni altro atto che sia richiesto dagli organi federali.

Dette domande, in ambito dilettantistico o di Settore per l'attività giovanile e scolastica, debbono essere presentate entro il 5 luglio di ogni anno.

Le domande di approvazione della fusione, in ambito professionistico, debbono essere presentate entro il 15 luglio di ogni anno.

Le domande relative ad operazioni di scissione o conferimento d'azienda, in ambito professionistico, possono essere presentate anche oltre detto termine.

4. Il Presidente della F.I.G.C. delibera sulle domande dopo aver acquisito il parere delle Leghe competenti e, nel caso sia interessata alla operazione una società associata a Lega professionistica, anche i pareri vincolanti e conformi della CO.VI.SO.C. e di una commissione composta dai Vice Presidenti eletti, dai Presidenti delle tre Leghe e delle Associazioni delle Componenti Tecniche o da loro rappresentanti. La commissione così formata esprime il proprio parere a maggioranza qualificata, con il voto favorevole di almeno cinque componenti. La CO.VI.SO.C esprime il proprio parere, tenendo conto di ogni parametro e di ogni altro elemento idoneo a garantire la continuità e l'unitarietà dell'azienda sportiva.
5. In caso di fusione approvata, rimane affiliata alla F.I.G.C. la società che sorge dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima. In caso di scissione approvata, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui, in sede di scissione, risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In caso di conferimento approvato in conto capitale dell'azienda sportiva da parte di una società affiliata in una società dalla stessa interamente posseduta, è affiliata alla F.I.G.C. unicamente la società cui risulta conferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.
6. In ambito dilettantistico ed al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva, quali il calcio maschile, il calcio femminile ed il calcio a cinque, è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva comprensivi del titolo sportivo, in più società di cui soltanto una conserva l'anzianità di affiliazione.
7. La fusione, la scissione e il conferimento in conto capitale dell'azienda sportiva in una società posseduta dalla conferente, sono consentite alle seguenti condizioni:
 - a) le società oggetto di **fusione**, la società oggetto di **scissione** ovvero la società conferente siano affiliate alla F.I.G.C. **da almeno due stagioni sportive**;
 - b) in ambito professionistico tutte le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede, salvo casi di assoluta eccezionalità, nello stesso Comune o in Comuni confinanti. In ambito dilettantistico e di settore per l'attività giovanile e scolastica le società interessate alla fusione, ovvero alla scissione o al conferimento devono avere sede nella stessa Provincia, ovvero in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse. Nell'ipotesi in cui le suddette operazioni siano effettuate tra società del settore professionistico e società del settore dilettantistico – giovanile e scolastico, vige il criterio stabilito in ambito professionistico;
 - c) **tra Società che, nelle due stagioni sportive precedenti, non abbiano trasferito la sede sociale in altro Comune, non siano state oggetto di fusioni, di scissioni o di conferimenti di azienda.**

..... omissis

Comunicato Ufficiale n. 104 della stagione sportiva 2019/2020
pubblicato in Campobasso, affisso all'albo del C.R. Molise ed
inserito sul suo Sito Internet (www.lnd.it) Giovedì 11 Giugno 2020

Il Segretario
(Cesare BARBATI)

Il Presidente
(Piero DI CRISTINZI)